

## Spunti di riflessione sulla valutazione del rischio chimico

*Prima parte: Il percorso di valutazione dei rischi*

Autore: *Andrea Burlini*  
Area Salute e Sicurezza sul Lavoro - Assolombarda

## Abstract

*Il tema della valutazione dei rischi è il cuore pulsante di tutta la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è il motore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.*

*Qual è il rischio più difficile da valutare? Ve ne sono tante di situazioni complicate, ma forse la fattispecie più complessa è quella della esposizione ad agenti chimici.*

*La sfida è impegnativa ma questo articolo, senza la pretesa di essere esaustivo dal punto di vista tecnico o scientifico, vuole proprio focalizzare l'attenzione sulla valutazione del rischio chimico, per aiutare datori di lavoro e RSPP su questo argomento.*

## Perché valutare il rischio chimico?

Oltre a essere un obbligo **indelegabile e penalmente sanzionato** (e questo dovrebbe bastare per rispondere alla domanda), il documento di valutazione dei rischi, per quanto riguarda la parte del rischio chimico, può e dovrebbe essere letto in chiave interpretativa “gestionale”:

- Il DVR è, infatti, strumento operativo di **pianificazione degli interventi aziendali**, non solo di prevenzione;
- La valutazione dei rischi è strettamente connessa con la “*scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro*”.

E', quindi, un fattore che influenza le **scelte strategiche** del datore di lavoro e... attenzione a questo passaggio: “*Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale **attività comincia solo dopo** che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione*”;

- Lo scopo del DVR non è, allora, l'elencazione degli adempimenti messi atto per rispettare la Legge (il rispetto della Legge è condizione *necessaria ma non sufficiente* per l'attività d'impresa) ma la ricerca e la valutazione di **tutti quei rischi residui** che, dopo la corretta applicazione delle normative specifiche, restano e possono causare danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

## Le fasi della valutazione del rischio chimico

Come per la maggior parte dei fattori di rischio (o pericoli), l'approccio agli agenti chimici prevede alcuni step ormai consolidati, che possono essere usati per schematizzare il percorso di valutazione dei rischi:

### 1. **Conoscenza della situazione**

Questo è di certo un passaggio fondamentale: solo con la più ampia conoscenza della realtà lavorativa è possibile avviare un percorso di valutazione.

#### *Ma cosa significa?*

Di certo il datore di lavoro (e i dirigenti) devono fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi ecc.

Si tratta un obbligo fondamentale che consente all'**RSPP** di provvedere all'individuazione dei **fattori di rischio** e al **medico competente di collaborare** *“con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”*.

Questi elementi conoscitivi devono riguardare tutti i pericoli, con un'attenzione mirata alla eventuale presenza di interferenze (es. negli appalti), alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e connesse alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Si tratta, infatti, di fattori che potrebbero avere riflessi sulla valutazione del rischio chimico.

#### *Qual è il documento che contiene le informazioni di interesse specifico per il rischio chimico?*

Ormai abbiamo imparato, sin dal 2007, che le schede dati sicurezza (SDS redatte conformemente ai Regolamenti UE REACH e CLP) sono la fonte indispensabile di

informazioni per la gestione della sicurezza per i lavoratori esposti ad agenti chimici. L'RSPP e il medico competente devono ricevere queste SDS ed essere in grado di comprenderle (v. [Sito ECHA](#)).

## 2. Verifica della *compliance* in atto

Come detto, il rispetto della normativa cogente è il primo livello basilare per l'attività d'impresa e il DVR riporta già l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; la valutazione del rischio residuo parte da questi presupposti, per il miglioramento dei livelli di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.

## 3. Valutazione del rischio residuo

Valutare può voler dire tante cose ma, in questo frangente, significa dare dei valori, stimare ecc.

*Stimare cosa?*

Di certo va stimata la **grandezza del danno** legato al fattore di rischio: ogni pericolo ha “*in sé*” il potenziale di causare effetti dannosi (il pericolo è “*la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi*”).

Il verificarsi di questi effetti può essere stimato in vari modi (i criteri di valutazione del rischio chimico spiegano come fare questa stima). Ad esempio, in danno può essere graduato a secondo dell'impatto sull'uomo (“*Incidente che non provoca ferite e/o malattie*”, “*Ferite/malattie di modesta entità*”, “*Ferite/malattie gravi*”, “*Incidente/malattia mortale*”, “*Incidente mortale multiplo*” ecc.).

**Vanno stimate anche le esposizioni** professionali (non si stimano esposizioni “non professionali”), nel senso che, **in relazione alla mansione o alle mansioni** degli operatori, si stima la probabilità che nello svolgimento del lavoro, l'operatore entri in contatto con il fattore di rischio.

Il rischio (“*La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione*”) può essere valutato (anche algebricamente) moltiplicando il valore della grandezza del danno *per* il calcolo probabilistico dell'esposizione. L'esito dell'operazione può essere raffigurata in vari modi, ad esempio, Rischio *elevato* – Rischio *medio* – Rischio *basso* ecc.

È bene ricordare che il rischio elevato **non equivale** a violazione della norma cogente: la violazione della norma cogente non consente la prosecuzione dell'attività lavorativa mentre la valutazione del rischio consente di individuare misure di prevenzione e protezione da attuare o da programmare per il miglioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

#### 4. **Adozione delle misure di prevenzione e protezione**

Le misure (tecniche/organizzative/procedurali) che riducono la grandezza del danno possono essere chiamate “**di protezione**”, quelle che riducono la probabilità, “**di prevenzione**”.

Il DVR contiene:

- Le misure di prevenzione e di protezione **attuare**;
- Il programma (con tempistiche adeguate al livello di rischio) delle misure **da attuare** (con l'individuazione delle **procedure** per realizzarle; alle procedure sono assegnati unicamente “*soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri*”: dirigenti o preposti, ai sensi dell'art. 2 o soggetti con delega ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008).

#### 5. **Miglioramento continuo**

Il sistema si “*autoalimenta*” di continuo con la verifica dell'idoneità delle misure in atto e l'aggiornamento della valutazione.

Infatti, il datore di lavoro **aggiorna periodicamente** la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità: **in questi casi, le misure di devono essere aggiornate.**

#### 6. **Documentazione** del processo di valutazione dei rischi secondo i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

La domanda che ci potremmo porre è: i DVR ad oggi in uso nelle aziende (in generale, non solo per il rischio chimico) rispettano questi step?

Un altro dubbio che spesso affligge i valutatori è: “fino a che punto devo spingermi per *valutare tutti i rischi*”?

Non ci si dovrebbe spingere al di là delle esposizioni professionali.

Si riportano alcuni spunti di riflessione, per dare una panoramica anche su altri fattori di rischio:

- Nota di Confindustria sul COVID-19 (nuovo Protocollo condiviso 2022):

*“È stato confermato il punto essenziale del Protocollo secondo il quale “il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un **rischio biologico generico**, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.*

*Si tratta di una conferma importante, in via generale ed ai fini della impropria qualificazione del Covid come infortuni sul lavoro, soprattutto alla luce del recente importante intervento” della Corte costituzionale che ha definito il Covid come “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”.*

*Una rilevante pronuncia, questa, che si salda alle due precedenti<sup>4</sup> che avevano escluso che un rischio generico come la pandemia malarica (“la malaria infestava intere regioni del Paese e costituiva un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, non un rischio specifico dei lavoratori”) possa costituire un rischio specifico assicurato dall’Inail (dal momento che “con l’assicurazione contro gli infortuni, il legislatore ha apprestato una tutela differenziata per i rischi professionali, quelli cioè cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, nel senso che è questa a determinare l’esposizione al rischio di un evento lesivo. Alla specificità di tale tutela corrisponde il requisito della professionalità del rischio, espresso nel concetto di “occasione di lavoro”)”*

- Ministero del Lavoro, risposta ad Interpello n. 11/2016:

*“Il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «**rischi generici aggravati**», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la **ragionevole e concreta possibilità** di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.*

Queste interpretazioni sono utili, in generale, per dare un “limite” ai confini della valutazione.

Ma... quali criteri si possono usare per la valutazione del rischio chimico?

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, nel rispetto del Titolo IX, capo I, del Testo unico.

**E' di sua esclusiva responsabilità.**

Lo vedremo nel secondo articolo.